

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: RICCIARDI)

Roma, 16 dicembre 2020

Sul disegno di legge:

**(2040) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale**, approvato dalla Camera dei deputati

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 130, che incide sulla normativa in materia di immigrazione, escludendo le imbarcazioni in attività di soccorso dal possibile divieto di transito o sosta nelle acque territoriali italiane, ampliando il sistema di accoglienza con l'introduzione del regime di protezione speciale, e ampliando la possibilità di ingressi per motivi di lavoro, in relazione al decreto flussi, e che interviene, inoltre, in materia penale, rafforzando la detenzione in regime di 41-*bis*, e inasprendo le misure contro le risse, le misure di divieto di accesso ai locali pubblici ("Daspo urbano") e quelle per il contrasto ai reati commessi su internet;

considerato, in particolare, che:

- si ripristina l'eccezione dei "seri motivi derivanti dal rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato" nell'emanazione di provvedimenti di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno allo straniero che non soddisfa le condizioni richieste, in attuazione del vincolo costituzionale, di cui all'articolo 10 della Costituzione sul diritto d'asilo, al rispetto della normativa europea in materia di asilo e migrazione, la quale disciplina l'obbligo di "protezione internazionale" (*status* di rifugiato e protezione sussidiaria) e prevede la facoltà per gli Stati membri di stabilire forme di protezione per "motivi umanitari, caritatevoli o di altra natura" (direttiva 2008/115/CE);

- nella valutazione dei provvedimenti di respingimento, si prevede anche di tenere conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

- si limita la facoltà del Ministro dell'interno di limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, riducendo i motivi adducibili ai soli motivi di ordine e sicurezza pubblica, e non più anche per violazione delle leggi di immigrazione, ed escludendo dalla possibilità di tale limitazione o divieto imbarcazioni impegnate in operazioni di soccorso in mare immediatamente comunicate alle autorità ed effettuate sulla base dell'obbligo di prestare soccorso a chiunque si trovi in mare in condizioni di pericolo, prescritto dalla Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare e dalla normativa europea in materia di asilo e immigrazione;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Sabrina Ricciardi

---

Al Presidente  
delle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup>  
S E D E